

- TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE PRIMA CIVILE - DECRETO -  
- 14-12-2022 - REL. DOTT. SSA RAMACCIOTTI - MODIFICA  
CONDIZIONI DI DIVORZIO - AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL  
N. R.G. 1952/2020 FIGLIO AL PADRE -



**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale	Presidente
dott. ssa Eleonora Ramacciotti	Giudice Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia	Giudice

all'esito dell'udienza del 14/12/2022

nel procedimento iscritto al n. r.g. 1952/2020 promosso da:

, C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORINI

FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Modena, via Emilia Est, n. 18 presso il difensore;

**RICORRENTE**

Contro

, C.F. con il patrocinio dell'avv. MAZZI

CHRIS elettivamente domiciliato in CORSO MARTIRI 330 41013 CASTELFRANCO EMILIA  
presso il difensore;

**RESISTENTE**

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 7.07.2020 il \_\_\_\_\_ - premesso che con sentenza n. 1734/2018 del 23.10.2018 il Tribunale di Modena aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con \_\_\_\_\_, disponendo l'affido condiviso del minore \_\_\_\_\_ e la collocazione dello stesso presso la madre, con regolamentazione delle visite paterne - segnalava una serie di criticità meglio descritte in ricorso sia nel rapporto madre - figlio sia nella gestione del minore da parte dei genitori (ma imputabili comunque alla \_\_\_\_\_), e domandava che fosse disposta una ctu sulla capacità genitoriale della resistente volta in particolar modo ad accertare se dalle condotte della madre derivassero conseguenze pregiudizievoli e/o condizionamenti psicologici nocivi per il figlio minore.

La resistente si costituiva contestando gli addebiti del ricorrente e deducendo che eventuali disagi del minore erano dovuti unicamente alla forte conflittualità ancora esistente tra i genitori ed al suo continuo coinvolgimento nelle stesse; chiedeva, dunque, il rigetto di tutte le istanze.

Veniva disposta una indagine del Servizio Sociale Unione Terre di Castelli, anche finalizzata a stabilire il miglior regime di affidamento e di frequentazione del genitore non collocatario.

Con decreto provvisorio in data 14.07.2021, preso atto che il minore aveva cominciato, di fatto, a vivere presso l'abitazione paterna, il Tribunale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ne disponeva la collocazione presso il sig. \_\_\_\_\_, ponendo a carico della \_\_\_\_\_, sul sostanziale accordo delle parti, l'obbligo di corrispondere al padre la somma mensile di €. 330,00 a titolo di contributo al mantenimento di \_\_\_\_\_, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti il minore.

Nel corso del procedimento la \_\_\_\_\_ veniva condannata ad un anno di reclusione (con pena sospesa) per maltrattamenti ed abbandono di minore, in relazione a gravi condotte tenute nei confronti del figlio quando era collocato presso la sua abitazione.

Emerge, in particolare, dalla sentenza, che in più occasioni la \_\_\_\_\_ aveva percosso con schiaffi e calci il figlio e lo aveva lasciato a casa da solo, anche di notte, minacciandolo di togliergli il computer o il cellulare in caso di rivelazione a terzi; che inoltre in una occasione lo aveva costretto ad andare in

mausarda mentre consumava un pasto con il compagno ed in un'altra per avere rapporti sessuali con quest'ultimo (cfr: sentenza del GIP del Tribunale di Modena del 30.09.2021).

Ebbene, all'esito delle indagini effettuate dal Servizio sociale, al quale è stato delegato, altresì, l'ascolto del minore, è emerso che:

- , che ora ha 16 anni, si è mostrato molto legato alla sua famiglia, da intendersi in senso allargato (nonni e zii), soddisfatto della scuola e della propria cerchia di amici e si è descritto come un ragazzo simpatico ed amichevole;
- circa il rapporto con la madre, ha riportato di avere ricordo dei maltrattamenti subiti e di sentirsi a disagio nel passare il tempo da solo con la madre anche perché ella fatica ad avere consapevolezza delle condotte tenute nei suoi confronti;
- ha poi confermato l'adeguatezza, dal suo punto di vista, dell'attuale regime di frequentazione con la madre, che ha riferito essere dilazionato nei tempi ed a volte improvvisato o disatteso dalla stessa;
- ha espresso, infine, il desiderio di poter essere autonomo nel decidere in che modo e con quale tempistica incontrare la madre;
- la madre ha espresso il desiderio di potere incontrare di più il figlio; durante i colloqui però è risultata confermata l'impressione di che ella non abbia consapevolezza delle condotte tenute in passato e che la relazione con il figlio si è modificata a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi verso di lui;
- la relazione con il padre è stata descritta come molto buona, riconoscendo il minore in lui un punto di riferimento importante sia dal punto di vista affettivo che nella gestione della vita quotidiana.

Infine, dall'indagine è emerso che i genitori comunicano solo attraverso supporti telematici o tramite avvocati e non sono in alcun modo in grado di mantenere una comunicazione sufficientemente funzionale all'assunzione di decisioni per , cosa che si ripercuote anche nella gestione di alcuni aspetti della vita quotidiana del figlio (come ad esempio il rinnovo della carta di identità oppure l'iscrizione del minore ad uno sport) (cfr: relazione depositata in data 30.11.2022).

Ebbene, alla luce di tali indicazioni da parte del Servizio sociale Unione Terre di Castelli e tenuto conto dell'età del minore e delle sue esigenze, espresse al Servizio nel corso dell'ascolto, si ritiene opportuno confermare il regime di cui al precedente decreto provvisorio del Tribunale e dunque dovrà continuare ad essere collocato presso l'abitazione paterna.

Si stima più confacente all'interesse del minore disporre l'affidamento esclusivo al padre, sia in ragione delle gravi condotte pregiudizievoli al figlio tenute in passato dalla sig.ra \_\_\_\_\_, sia per le difficoltà pratiche riscontrate nella vita quotidiana per la gestione delle scelte riguardanti

Quanto alle visite, \_\_\_\_\_ potrà vedere e sentire telefonicamente la madre ogni volta che lo vorrà, come da lui richiesto.

Il Servizio Sociale manterrà una vigilanza sul nucleo familiare, segnalando al Tribunale eventuali comportamenti pregiudizievoli per il minore e depositando una relazione di aggiornamento al Giudice tutelare entro il 30.09.2023.

Venendo alle questioni economiche, può infine essere confermato l'assegno già posto a carico della madre con decreto provvisorio del 14.07.2021.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate in relazione alla natura delle questioni trattate ed al sostanziale accordo delle parti sulle questioni economiche.

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Modena n. 1734/2018 del 23.10.2018:

- Affida il minore \_\_\_\_\_ in via esclusiva al padre;
- Dispone che il minore resti collocato presso l'abitazione paterna;
- Dispone che la madre possa vedere il figlio ogni volta che quest'ultimo lo vorrà;
- Delega il Servizio Sociale territorialmente competente per la vigilanza del nucleo familiare, con richiesta di relazione da inviare direttamente al Giudice tutelare in sede entro il

30.09.2023 e di informare tempestivamente il Tribunale qualora si verificano situazioni pregiudizievoli per il minore;

- Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento all'ufficio del giudice tutelare in sede, anche ai fini di nuova iscrizione nell'apposita sezione del registro informatico;
- Dispone che la \_\_\_\_\_ versi al \_\_\_\_\_, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di €330, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così disciplinate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze; In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di

una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso *pro quota* al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.

- Dichiarare le spese di lite interamente compensate.

Modena, 14/12/2022

Il Giudice relatore

dott.ssa Eleonora Ramacciotti

Il Presidente

dott. Riccardo Di Pasquale